



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012

Oggetto:

L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii.– Intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano -Liquidazione dell'anticipazione dell'80% dell'indennità d'esproprio ai signori Giovanni Luigina e Peruzzi Luciano.

Direzione Proponente: Difesa del suolo e protezione civile

*Struttura Proponente: **Genio Civile Toscana Sud***

Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>A</i>	<i>SI</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Nominativo a cui liquidare 80% dell'Indennità di Esproprio</i>
<i>B</i>	<i>NO</i>	<i>Cartaceo office</i>	<i>Modalità di liquidazione 80% dell'Indennità di Esproprio</i>

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto che, con il comma 548 dell’articolo 1 della sopra citata legge, il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l’art. 11, comma 2 bis, del D.L. n° 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n° 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n° 47 del 26 febbraio 2016, con il quale e’ stato prorogato lo stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n° 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n°122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art.1, comma 548, della Legge n° 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n°122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n° 210/2015 convertito nella Legge n° 21/2016 e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, modificato e integrato con successive ordinanze (n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 3/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016 con le quali è stato rimodulato il Piano;

Dato atto che:

- tra gli interventi del Piano approvato con le suddette ordinanze è stato inserito l'intervento "Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" per un importo di € 3.500.000,00, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica Osa-Albegna, oggi Consorzio n. 6 Toscana Sud;
- dalla data di approvazione dell'Ordinanza n. 58 del 4/12/2014 il Commissario delegato è subentrato al Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud nella responsabilità e nell'attuazione dell'intervento in oggetto;
- data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, il Commissario delegato ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente n. 153 del 26/09/2014 il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5/08/2014 con la quale si approvava il progetto definitivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che è divenuta efficace il 19/03/2015, unitamente alla variante urbanistica;
- con deliberazione n. 5 del 17/02/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 9 del 4/03/2015, il Consiglio Comunale di Manciano ha approvato la variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, divenuta efficace il 19/03/2015, e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme alle previsioni urbanistiche del Comune di Manciano;
- con deliberazione n. 55 del 27/10/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 11/11/2015, il Consiglio Comunale di Orbetello ha approvato la "Variante al regolamento urbanistico per la localizzazione puntuale dell'argine remoto del Fiume Albegna", divenuta efficace il 26/11/2015 e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme anche alle previsioni urbanistiche del Comune di Orbetello;
- il progetto esecutivo di realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Manciano (GR) e Orbetello (GR), approvato con Ordinanza n. 11 del 23/03/2015, prevedeva tra l'altro l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei terreni interessati dai lavori, compreso quelli dei signori Giovani Luigina e Peruzzi Luciano;

Vista la propria ordinanza n. 42/2015 con la quale il sottoscritto ha preso atto della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla DGR n. 913 del 28/09/2015, modificando i settori regionali di cui il medesimo si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano sopra citato, tra cui l'intervento dell'argine remoto che è passato nella competenza del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime;

Considerato che con la propria ordinanza n. 3 del 16/02/2016 si è provveduto ad aggiornare i settori regionali di riferimento di cui il sottoscritto Commissario si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano così come riportato nell'allegato 1 alla medesima ordinanza, prendendo atto della nuova denominazione del settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, la cui attuale denominazione risulta Genio civile Toscana Sud

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;

Vista la L.R. 30/2005 *“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”* come modificata dalla L.R. 47/2016 che all'articolo 20bis stabilisce: *“ Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, e all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)”*;

Considerato pertanto che alla presente procedura espropriativa continua ad applicarsi il testo dell'art. 3 della L.R. 30/2005 previgente alle modifiche di cui alla L.R. 47/2016, che stabilisce al comma 1 lettera b), che le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione sono conferite alla Provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni, in questo caso la Provincia di Grosseto, così come stabilito nella sopra citata ordinanza commissariale n. 11 del 23/03/2015;

Preso atto altresì che il sottoscritto è individuato quale promotore dell'espropriazione che, in qualità di soggetto attuatore, chiede l'espropriazione e ne assume gli oneri economici, mentre il soggetto beneficiario dell'espropriazione è la Regione Toscana, che diventerà proprietaria dei beni espropriati;

Visto il *“Piano particellare d'esproprio”* conservato agli atti di questo Ufficio che riporta le superfici presunte di esproprio e di occupazioni temporanee necessarie per la corretta esecuzione dei lavori e stima l'ammontare provvisorio delle relative indennità da corrispondere ai proprietari;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 831 del 01/04/2015 avente ad oggetto *“2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Orbetello e Manciano - Espropriazioni per pubblica utilità - Decreto di occupazione d'urgenza con determinazione dell'indennità provvisoria (art. 22-bis D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)”* con la quale si è disposta l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari all'esecuzione del progetto ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, compresi quelli dei signori Giovani Luigina e Peruzzi Luciano;

Visto altresì il verbale di consistenza ed immissione in possesso conservato agli atti del settore Genio civile Toscana Sud della Regione Toscana e sottoscritto il giorno 21 aprile 2015 con il quale si entrava in possesso delle aree interessate dell'esecuzione dell'argine;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22-bis comma 3 D.P.R. n. 327/2001, al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto il pagamento dell'acconto del 80% dell'indennità di esproprio spettante;

Dato atto che i terreni espropriandi risultano a oggi liberi da qualsiasi vincolo o ipoteca;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 929 del 17.10.2016 avente ad oggetto "Realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Orbetello e Manciano – Espropriazioni – Anticipazione 80% dell'indennità d'esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 6 D.P.R. 327/2001", con la quale si approva la liquidazione dell'acconto dell'80% dell'indennità di esproprio ai proprietari Giovani Luigina e Peruzzi Luciano, avendo questi condiviso l'indennità di esproprio pari ad € 20.772,00 ed accettato la cessione volontaria;

Considerato che, per quanto sopra richiamato, rimane a carico del sottoscritto il compito di provvedere alla liquidazione delle indennità riconosciute, con le risorse di cui alla contabilità speciale n. 5750;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'acconto dell'80% ai soggetti sopra citati, come individuati nell'Allegato "A" e con le modalità indicate nell'Allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, della somma totale di Euro € 16.617,60 non soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n. 413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992 poiché non ricorrono le condizioni;

Considerato che, al termine dei lavori, il restante 20% dell'indennità di occupazione ed eventuali indennità aggiuntive saranno determinate e liquidate tenendo conto delle superfici effettivamente espropriate risultanti dai frazionamenti;

Considerato che la somma necessaria per il pagamento dell'indennità di espropriazione trova copertura all'interno del quadro economico di progetto approvato, punto b.10 delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750, l'importo complessivo di € 16.617,60 a favore dei proprietari Giovani Luigina e Peruzzi Luciano di cui all'Allegato "A", riducendo contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

Ritenuto, altresì, di liquidare a favore dei proprietari Giovani Luigina e Peruzzi Luciano di cui all'Allegato "A", la somma totale di € 16.617,60, imputandola all'impegno assunto con il presente atto, secondo le modalità specificate in Allegato "B";

ORDINA

1. di impegnare per il pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione relativamente all'intervento di "Realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna" (codice 2012EGR0118) l'importo complessivo di € 16.617,60, non soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n.

413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992, poiché non ricorrono le condizioni, sul capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750 a favore dei soggetti di cui all'Allegato "A", riducendo contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

2. di liquidare, imputandola sull'impegno assunto col presente atto, ai proprietari Giovanni Luigina e Peruzzi Luciano e con le modalità di cui all'Allegato "B", la somma totale di Euro € 16.617,60;
3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è integralmente pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Renzo Ricciardi

Il Direttore
Ing. Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi